

condizionata all'ottenimento della concessione edilizia del comune.

Art. 44

Il decreto di autorizzazioni rilasciato dal presidente della giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.

Inoltre il provvedimento deve indicare:

- 1) per gli stabilimenti termali:
 - a) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;
 - b) località, comune e provincia dove è ubicato lo stabilimento;
 - c) l'uso terapeutico al quale l'acqua è destinata;
 - d) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;
 - e) l'obbligo di ripetere ogni cinque anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta l'anno;
 - f) il riconoscimento di cui all'articolo 40 della presente legge;
- 2) per l'imbottigliamento:
 - a) il nome dell'acqua minerale;
 - b) i tipi di recipienti con i quali l'acqua verrà messa in vendita;
 - c) l'uso al quale l'acqua è destinata;
 - d) gli esercenti cui eventualmente è riservata la vendita;
 - e) quanto prescritto dalle lettere a), b), d), e), f), del punto 1 del presente articolo.

Art. 45

Il provvedimento di autorizzazione all'imbottigliamento o alla apertura delle terme è comunicato al Ministero della Sanità, per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica unitamente al D.M. di riconoscimento.

Nel bollettino ufficiale della Regione viene data comunicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 della presente legge.

Art. 46

L'acqua minerale non può essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all'articolo 44, n. 2 lett. b) della presente legge.

Sulle etichette devono essere ripetuti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'articolo 40 della presente legge.

Art. 47

Il presidente della giunta regionale, sentito il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 41 della presente legge, può disporre la collocazione di appositi erogatori di miscita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per uso personale.

Il comune ove è collocata la sorgente disciplina con apposito regolamento l'uso della erogazione di cui al precedente comma.

Art. 48

La vigilanza sull'utilizzo delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alle unità sanitarie locali.

Art. 49

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 26 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico-sanitaria, l'unità sanitaria locale competente per territorio procede alla sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, propone alla giunta regionale la pronuncia di decadenza del concessionario dalla concessione.

Art. 50

Le tariffe delle singole cure termali nonché i prezzi di vendita dell'acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla Regione Marche prima della loro applicazione.

Il concessionario che contravvenga alle norme di cui al comma precedente è punito con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

Art. 51

I proventi di cui agli articoli 7 e 19 della presente legge sono introitati dalla Regione.

L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata ai comuni con l'osservanza delle norme di cui alla L.R. 27.2.1980, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 agosto 1982.

IL PRESIDENTE
(Emidio Massi)

REGOLAMENTI

Decreto Presidente Consiglio Regionale del 20.7.1982 inerente "Modifica al Regolamento interno del Consiglio Regionale".

Il Presidente del Consiglio Regionale

Vista la deliberazione del consiglio regionale adottata nella seduta del 13.7.1982, n. 85 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale e dell'art. 133 del Regolamento interno del consiglio con la quale è stato approvato il Regolamento concernente "Modifica al Regolamento interno del Consiglio";

Visto lo Statuto regionale;

Richiamato il terzo comma dell'art. 13 del predetto Regolamento concernente: "Modifica al Regolamento interno del consiglio";

DECRETA

è emanato il seguente regolamento concernente:
"Modifica al Regolamento interno del consiglio":

Modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 1

Il primo e secondo comma dell'art. 18 del Regolamento interno del consiglio sono sostituiti dai seguenti:

"Ai sensi del primo comma dell'art. 22 dello Statuto regionale, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

commissione I: affari istituzionali; affari generali; circoscrizioni comunali; polizia locale, urbana e rurale; enti locali; ordinamento di enti, aziende e società collegate alla Regione; informazione; scuola e cultura; musei; biblioteche; diritto allo studio; sport e tempo libero;

commissione II: schema e programma regionale di sviluppo; bilancio e finanze; demanio e patrimonio; ordinamento degli uffici; personale della Regione;

commissione III: attività produttive; problemi del lavoro; emigrazione; agricoltura e foreste; cooperazione; industria; artigianato; commercio; turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; formazione professionale; caccia e pesca;

commissione IV: assetto territoriale ed ambientale; urbanistica; ecologia; acquedotti; lavori pubblici; viabilità e trasporti; cave e torbiere;

commissione V: sicurezza sociale (servizi sociali, assistenza sanitaria e ospedaliera, assistenza sociale).

Al fine di consentire la partecipazione del consiglio attraverso le commissioni alla formazione del programma regionale di sviluppo, la proposta relativa al programma è assegnata alle commissioni e dalle stesse esaminata nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, salvo comunque il ruolo di coordinamento in sede referente della II commissione consiliare.

I piani settoriali ed i programmi di cui all'art. 21, secondo comma, punto 11, dello Statuto regionale sono di competenza delle commissioni permanenti, secondo le materie ad esse attribuite dal presente articolo.

La I commissione è composta da otto consiglieri, la II e la IV da sette, la III e la V da nove."

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 21 del Regolamento interno del consiglio è abrogato.

Art. 3

L'art. 23 del Regolamento interno del consiglio è così modificato:

"Il consiglio organizza i suoi lavori mediante programmi e calendari.

Il presidente del consiglio, sentiti il presidente della giunta e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, predispone una proposta di programma.

La proposta di programma elenca gli argomenti che il consiglio e le commissioni debbono trattare nei tre mesi successivi, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità.

La conferenza dei presidenti dei gruppi si riunisce, con la presenza dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, per esaminare ed approvare il programma.

Nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi non raggiunga l'accordo sul programma, il presidente domanda la questione all'assemblea che decide a maggioranza.

Il programma, approvato ai sensi dei commi precedenti, ha carattere definitivo, viene distribuito ai consiglieri e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione."

Art. 4

L'art. 24 del Regolamento interno del consiglio è così modificato:

"Sulla base del programma, dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, delle relazioni trasmesse dalle commissioni nonché delle proposte i cui termini per l'esame referente sono scaduti e per le quali è stata richiesta l'iscrizione al calendario ai sensi del secondo comma dell'art. 67, il presidente predispone una proposta di calendario dei lavori del consiglio per un periodo non superiore a due settimane. La proposta è approvata dall'ufficio di presidenza."

Art. 5

L'art. 26 del Regolamento interno del consiglio è così modificato;

"Sulla base del programma dei lavori dell'assemblea e tenuto conto dell'eventuale indicazione di priorità degli argomenti, ciascuna commissione determina il calendario dei propri lavori per un periodo non superiore a quattro settimane."

Art. 6

Il secondo comma dell'art. 41 del Regolamento interno del consiglio è così modificato:

"Dopo che è stata dichiarata la chiusura è data facoltà di parlare ai relatori e al rappresentante della giunta; il presidente della giunta può comunque intervenire. Se l'assemblea sta per procedere a una votazione può altresì parlare ciascun consigliere per dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti."

Art. 7

L'art. 65 del Regolamento interno del consiglio è così modificato:

"Nella prima seduta successiva all'assegnazione della proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo, la commissione nomina il relatore.

Le proposte di interesse generale vengono trasmesse ai soggetti di cui al punto 2) del secondo comma dell'art. 32 dello Statuto regionale, perché siano espressi pareri e proposte entro trenta giorni dalla trasmissione.

Quando la commissione competente ritenga che determinati atti, per i quali non è prevista la partecipazione di cui al comma precedente né dallo Statuto né dalla legge, rivestano carattere di interesse

generale in relazione ai contenuti e alle finalità, chiede che il consiglio regionale si pronunci. Nel caso in cui il consiglio li dichiari d'interesse generale, gli atti sono trasmessi ai soggetti, di cui al punto 2) del secondo comma dell'art. 32 dello Statuto regionale, con le modalità di cui al precedente comma.

La commissione competente indica le altre formazioni sociali alle quali gli atti d'interesse generale devono essere inviati.

La commissione può comunque procedere con le modalità di cui al successivo art. 105 alla consultazione dei soggetti ivi indicati, anche su loro richiesta, su tutti gli atti ad essa assegnati."

Art. 8

L'art. 66 del Regolamento interno del consiglio è così modificato:

"L'esame delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo assegnate alle commissioni, inizia con una esposizione preliminare del relatore. Tale esposizione ha lo scopo di inquadrare i problemi oggetto della proposta in discussione.

Dopo tale esposizione si svolge la discussione generale.

Quando si tratta di esame di proposta di legge o di regolamento, dopo la discussione generale si procede alla discussione sui singoli articoli e sugli eventuali emendamenti. Nel caso che il presentatore della proposta di legge o di regolamento o di atto amministrativo non faccia parte della commissione competente, questi ha diritto di essere ascoltato dalla commissione.

Al termine della discussione la commissione approva il testo da sottoporre, unitamente alle proposte ed ai pareri di cui al secondo comma del precedente art. 65 e agli atti dell'eventuale consultazione, all'esame dell'assemblea ed incarica il relatore di svolgere la relazione in aula. Il testo della relazione è depositato entro i successivi cinque giorni presso la segreteria della commissione.

E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Le proposte di legge o di regolamento aventi oggetto identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente.

Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate la commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione del testo unificato.

L'eventuale proposta della giunta costituisce il testo base."

Art. 9

Il secondo comma dell'art. 67 del Regolamento interno del consiglio è così modificato:

"Trascorsi 120 giorni dalla data di assegnazione, la giunta, il proponente o la conferenza dei presidenti dei gruppi possono richiedere l'iscrizione della proposta nel successivo calendario dei lavori dell'assemblea anche se la commissione non ha provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente. La relazione in aula viene svolta dal relatore nominato ai sensi del precedente art. 65. Se la

conferenza non raggiunge l'accordo si procede con le modalità di cui al quinto comma dell'art. 23."

Dopo il secondo comma dell'art. 67 del Regolamento interno del consiglio è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"Se dopo la presentazione di una proposta ne viene presentata altra con la quale si debba procedere all'abbinamento ai sensi del precedente articolo, il termine per l'esame delle proposte abbinate è quello relativo alla prima proposta, aumentato della metà. Se dopo tale data non è stato completato l'esame in commissione delle proposte abbinate, le proposte possono essere iscritte al successivo calendario dei lavori dell'assemblea con le modalità di cui al comma precedente."

Art. 10

Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 69 del Regolamento interno del consiglio, sono aggiunte le parole:

"Se dopo tale data il parere non è stato espresso, la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea."

Art. 11

Il primo comma dell'art. 70 del Regolamento interno del consiglio è così modificato:

"Le commissioni consiliari permanenti esprimono il parere di competenza sulle proposte riguardanti il bilancio regionale e lo schema di sviluppo economico regionale."

Art. 12

Al primo comma dell'art. 97 del Regolamento interno del consiglio sono aggiunte le parole: "Le proposte di iniziativa popolare, sottoscritte da almeno 5.000 elettori, presentate nella legislatura precedente, vengono assegnate alle commissioni competenti all'inizio della nuova legislatura."

Art. 13

Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 15 settembre 1982.

Le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo e in generale gli affari che, alla data prevista dal comma precedente, risultino assegnati ad una commissione diversa da quella competente ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, proseguono il loro corso nella commissione di prima assegnazione se è iniziata la fase della discussione. In caso contrario il presidente li riassegna alla commissione competente secondo il presente regolamento. I termini previsti dall'art. 67 del regolamento interno del consiglio decorrono da tale riassegnazione.

Il presente regolamento è emanato con decreto del presidente del consiglio ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

Data ad Ancona, addì 20 luglio 1982

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
(dott. Rodolfo Giampaoli)

